



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Numero</b> 8 <b>Data</b> 23-01-2020	<b>Oggetto:</b> DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER IL TRIENNIO 2020/2022 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE.
---	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 21:10, nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>BARBIERI NICOLA</b>	<b>P</b>	<b>GRILLI MASSIMO</b>	<b>P</b>
<b>ANDREONI ALICE</b>	<b>P</b>	<b>GRESTINI GRETA</b>	<b>P</b>
<b>CAPORALETTI DAVIDE</b>	<b>A</b>	<b>BASSOTTI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>DIOTALLEVI CARLO</b>	<b>P</b>	<b>LUCCHETTI MASSIMILIANO</b>	<b>P</b>
<b>MATTIOLI ELENA</b>	<b>P</b>	<b>BERLUTI GIOVANNA</b>	<b>A</b>
<b>DITOMMASO GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>BERLUTI GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>TIRITIELLO FILOMENA</b>	<b>P</b>	<b>EMILI SILVANA</b>	<b>P</b>
<b>CATTALANI LUCIA</b>	<b>P</b>	<b>LOCCARINI GIANCARLO</b>	<b>P</b>
<b>SORA ENRICO</b>	<b>P</b>		

**Assegnati 17**

**In carica 17**

**Presenti n. 15**

**Assenti n. 2**

Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale:

- Presiede la Sig.ra TIRITIELLO FILOMENA in qualità di PRESIDENTE.
- Assiste il Segretario Comunale DOTT. AIUDI GIUSEPPE
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:  
GRILLI MASSIMO  
BERLUTI GIOVANNI  
SORA ENRICO

La seduta è: Pubblica.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER IL TRIENNIO 2020/2022 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO VIGENTE.**

Introduce l'argomento posto all'Ordine del Giorno e passa la parola all'Assessore Diotallevi Carlo per l'illustrazione della proposta il quale invita il Consigliere Bassotti Francesco in qualità di Presidente della Commissione Affari Istituzionali a relazionare in merito alla Commissione.

Intervengono alla discussione vari Consiglieri Comunali. I relativi interventi e dichiarazioni rese nel corso della discussione sono registrati e conservati su supporto magnetico come previsto all'art. 104, comma 6, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Al termine della discussione il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

““

### IL SERVIZIO TRIBUTI

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;*

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta ed in particolare in merito all'addizionale comunale all'IRPEF precisava che i comuni:

- possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del dipartimento per le Politiche fiscali del ministero

dell'Economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

#### VISTI:

- *la Legge Finanziaria 2003* ed in particolare il comma 1 lett. a) dell'art. 3, che prevedeva che gli aumenti delle addizionali all'IRPEF deliberati dai comuni dopo il 29 settembre 2002, non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, erano sospesi fino a quando non si raggiungeva un accordo in sede di conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
- *la legge Finanziaria 2004* che conferma fino al 31 dicembre 2004 la sospensione degli effetti degli aumenti delle aliquote dell'addizionale IRPEF;
- *la legge Finanziaria 2005* che conferma ulteriormente fino al 31 dicembre 2006 la sospensione degli effetti degli aumenti delle aliquote dell'addizionale IRPEF;
- *la legge Finanziaria 2007* del 27/12/2006, n. 296 che ai commi 142, 143 ed 144 dell'art. 1 dispone la possibilità di variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura massima di 0,8 punti percentuali con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposito regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché la possibilità, nell'ambito dello stesso regolamento, di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- *il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93* che al comma 7, dell'art. 1 sospende il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- *il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112* che al comma 30, dell'art. 77-bis conferma la sospensione del precedente decreto per il triennio 2009 – 2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011;
- *la legge di Stabilità 2011* del 13/12/2010, n. 220 che al comma 123 dell'art. 1 riconferma, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7, dell'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93;

#### CONSIDERATO CHE:

- le recenti manovre di finanza pubblica, approvate con il D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011, il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011 ed il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, hanno determinato, oltre all'inasprimento del patto di stabilità, un notevole incremento dei tagli di trasferimenti erariali;
- nel contempo, agli enti locali, è stato consentito di poter compensare tali ulteriori riduzioni di entrate attraverso lo "sblocco totale" a decorrere dal 2012, dell'addizionale comunale IRPEF e l'introduzione della possibilità di differenziare le aliquote, con criteri di progressività "*per scaglioni*" di reddito per effetto del combinato disposto dell'art. 1, c. 7, del D.L. 93/2008, convertito nella L. 126/2008, dell'art. 77/bis, c. 30, del D.L. 112/08, dell'art. 1, c. 123, della L. 220/2010 e dell'art. 1, c. 11, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011;
- a tale riguardo, l'art.1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni in legge n. 148/2011, disapplica la sospensione della potestà impositiva degli Enti Locali a decorrere dal 2012 con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dispone, inoltre, quanto segue: "*Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e*

*la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”:*

VISTA la circolare del ministero delle finanze n. 289/E in data 22 dicembre 1998 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998);

PRESO ATTO del Regolamento Disciplinante la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19.02.2007 che all'art. 2, comma 2 prevede che l'aliquota in oggetto non può eccedere lo 0,8 punti percentuali;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 05.03.2007, esecutiva, con la quale è stata deliberata l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2007;

PRESO ATTO che le disposizioni del comma 26, dell'art. 1, della Legge 208 del 23.12.2015 non sono state confermate dalla Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) così che gli enti locali potranno deliberare gli aumenti dei tributi e delle addizionali compresa l'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 05/02/2019 con la quale, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019-2021, è stata modificata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale;

RAVVISATA l'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per sostenere i programmi di spesa del bilancio di previsione 2020/2022 ma nel contempo agevolare le fasce più deboli della popolazione si ritiene necessario preveder una soglia di esenzione pari a 10.000,00;

RITENUTO pertanto opportuno a tal fine rivedere il vigente Regolamento disciplinante la variazione aliquota addizionale IRPEF limitatamente all'art. 3 "Esenzioni" che viene sostituito come di seguito riportato:

“1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad €. 10.000,00 (euro diecimila).

2. Fino alla concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale al Comune di Mondolfo, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione, sono interamente assoggettati all'imposizione.”

e di confermare anche per il triennio 2020/2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,80%;

VERIFICATO, per quanto su esposto, che l'aliquota sopra confermata, tenendo conto delle basi imponibili IRPEF dei contribuenti residenti in questo comune come risultanti dal Portale del Federalismo Municipale riferite all'anno 2017, dovrebbe garantire un gettito stimato, calcolato con il criterio di cassa che oscilla tra € 1.115.628,00 ed € 1.407.547,00= da accertare al capitolo 200 "Addizionale Comunale IRPEF" dell'entrata del bilancio di previsione 2020/2022;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 23-01-2020 - Pag. 4 - COMUNE DI MONDOLFO

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1<sup>a</sup> Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 48, 2<sup>a</sup> comma lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 la competenza a deliberare in materia spetta al Consiglio Comunale;

VISTO che il Decreto Ministero dell'Interno 13/12/2019, pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019, l'approvazione del Bilancio annuale di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2020 è prorogato al 31.03.2020;

VISTO CHE ai fini della pubblicazione sul sito, le delibere - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it));

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali ed in particolare quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e) del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, circa gli allegati obbligatori al bilancio di previsione annuale e pluriennale ;

#### PROPONE

1. di DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di CONFERMARE, per l'anno 2020, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale;

3. di MODIFICARE, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, già approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19/02/2007 per le motivazioni indicate in premessa come di seguito specificato:  
l'art. 3 viene sostituito come segue:

"1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad €. 10.000,00 (euro diecimila).

2. Fino alla concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale al Comune di Mondolfo, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione, sono interamente assoggettati all'imposizione.";

4. di QUANTIFICARE presuntivamente in € 1.311.757,08 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al precedente punto 2;

5. di DEMANDARE al responsabile del 2<sup>a</sup> Settore l'obbligo di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

6. di GARANTIRE la massima diffusione al presente atto con le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

7. di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

“”

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 169 del 31.12.2019, predisposta dal Responsabile del Settore “Economico Finanziario” avente per oggetto: “Determinazione dell'aliquota e soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per il triennio 2020/2022 e modifica del regolamento vigente”;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma – e 147 bis, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

- a) Regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico Finanziario in data 31.12.2019;
- b) Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in data 31.12.2019;

VISTO che con nota prot. n. 1322 del 16.01.2020 è stato richiesto il relativo parere alla Commissione Consiliare “Affari Istituzionali” che in data 16.01.2020 ha espresso parere favorevole;

Procedendo a votazione, legalmente espressa in modo palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

- COMPONENTI PRESENTI E VOTANTI	N. 15
- VOTI FAVOREVOLI	N. 11
- ASTENUTI	N. 4 (Cons. Lucchetti Massimiliano, Berluti Giovanni, Emili Silvana e Loccarini Giancarlo)

A maggioranza di voti;

## D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata.

Inoltre,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni indicate nella proposta dell'atto deliberativo;

Procedendo a votazione, legalmente espressa in modo palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

- COMPONENTI PRESENTI E VOTANTI N. 15
- VOTI FAVOREVOLI N. 11
- ASTENUTI N. 4 (Cons. Lucchetti Massimiliano,  
Berluti Giovanni, Emili Silvana  
e Loccarini Giancarlo)

A maggioranza di voti;

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000.

**Copia di atto di Consiglio Comunale n. 8 del 23-01-20.**

Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to TIRITIELLO FILOMENA

**IL SEGRETARIO**  
F.to DOTT. AIUDI GIUSEPPE

---

**Prot. n. \_\_\_\_\_ ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on - line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 per quindici giorni consecutivi a partire dal

Mondolfo, lì

**IL SEGRETARIO**  
F.to DOTT. AIUDI GIUSEPPE

---

E' copia conforme all'originale.

Mondolfo, lì

**IL SEGRETARIO**

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Mondolfo, lì

**IL SEGRETARIO**  
F.to DOTT. AIUDI GIUSEPPE

---